

Il dl bollette proroga il termine per il ravvedimento speciale e comprime la dilazione

06901

06901

Ogni mese una rata al fisco

Da settembre a dicembre 2023 sono 4 gli appuntamenti

GIULIANO MANDOLESI

La proroga dei termini per l'utilizzo del ravvedimento speciale dal 31 marzo al 30 settembre 2023 comprime il piano di dilazione previsto per lo strumento con le 4 rate 2023 che si concentrano, in modalità serrata, nei mesi da settembre a dicembre. A partire poi dal 2024 la rateizzazione tornerà a cadenza trimestrale e i restanti 4 pagamenti da corrispondersi entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre.

Queste sono le novità previste all'art. 19 del decreto bollette (dl 33/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, relativamente al cosiddetto ravvedimento speciale, ovvero lo strumento introdotto dal legislatore all'interno del pacchetto di norme della tregua fiscale, per regolarizzare le violazioni sui tributi amministrati dall'agenzia delle entrate riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti e non rilevabili attraverso i controlli automatizzati.

L'effetto della contrazione del piano di dilazione è legata, come detto, alla proroga dei termini di fruizione del meccanismo agevolativo a cui non segue però un correlato slittamento dei termini di pagamento in forma frazionata. Al primo comma, lett. b) del citato art. 19 infatti il legislatore mette mano all'art. 1 co. 174 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) sancendo il differimento della "scadenza" del termine dell'utilizzo del ravvedimento operoso speciale dal 31 marzo al 30 settembre 2023. È fondamentale ricordare che per portare a casa gli effetti benefici del ravvedimento speciale, entro la citata data non solo va effettuato il pagamento della prima (o unica) rata del piano, ma vanno anche rimosse le irregolarità e le omissioni riscontrate.

Se però la norma ha previsto lo slittamento dei termini

per la formalizzazione dello strumento, stessa cosa non è avvenuta per il piano di dilazione concesso che non viene prorogato ma solamente ridefinito restando vincolato (sicuramente per ragioni di bilancio) alle annualità 2023 e 2024. Ante modifiche, in caso di scelta del pagamento in forma rateale, la norma disponeva massimo 8 rate, la prima in scadenza il 31 marzo 2023 e a seguire 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre di ciascun anno (quindi fino al 20 dicembre 2024).

Il differimento della regolarizzazione al 30 settembre senza correlata proroga del piano di dilazione ha per forza di cose cambiato la scadenza dei pagamenti delle rate tagliando fuori quelli di marzo e giugno 2023 e posticipandoli ad ottobre e novembre della stessa annualità.

L'effetto quindi, espressamente dettagliato sempre all'art. 19 co. 1 lett. b) n.2 del decreto in commento, è quello di generare una concentrazione di pagamenti nell'ultima parte del 2023 essendo previste 4 scadenze mensili da settembre al 20 dicembre.

Nessuna modifica invece per le scadenze 2024 che restano vincolate ai termini trimestrali stabiliti nella versione nativa dello strumento ovvero 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre del 2024.

Inoltre non cambia il tasso di interesse dovuto per il pagamento in forma rateale e fissato al 2% annuo così come restano immutate le conseguenze in caso di non versamento di una rata nei termini.

Come stabilito all'art. 1 co. 175 della legge di bilancio 2023 il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché di sanzioni ed interessi sul residuo dovuto a titolo di imposta.

© Riproduzione riservata

